



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  
Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori,  
Vigilanza e Normativa Tecnica  
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza

Risoluzione n. 127611 del 26 luglio 2013

**Oggetto:** Quesiti su destinazione d'uso di locale e attività d'impresa sulla legittimità della previsione amministrativa di una superficie minima per l'esercizio di attività commerciale al dettaglio.

Si fa riferimento alla nota pervenuta a questo Ufficio da codesto Comune, con la quale si formulano i due seguenti quesiti:

- 1) possibilità dell'esercizio dell'attività di artigiano (pizzeria al taglio) in locali con destinazione d'uso commerciale
- 2) possibilità che il Comune stabilisca attraverso lo strumento urbanistico la superficie minima calpestabile che un locale deve avere per potere esercitare l'attività di commercio al dettaglio - esercizio di vicinato

Con riferimento al primo quesito, si trasmette per competenza la suddetta nota allegata alla presente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. In linea generale comunque quest'Ufficio fa presente che la disciplina vigente in materia di commercio non prevede incompatibilità di esercizio delle attività commerciali con altre attività economiche.

Per quel che concerne il secondo dei due quesiti, lo scrivente Ufficio evidenzia che la disciplina nazionale di settore (art. 4 del Dlgs 114/1998) prevede limiti massimi di superficie



# *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  
Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori,  
Vigilanza e Normativa Tecnica  
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza

calpestable correlati al numero di abitanti. Viceversa, limiti minimi, non contemplati in alcun modo dalla richiamata disciplina di settore, ad avviso dello scrivente ufficio, in assenza di peculiari ragioni volte a giustificarne la previsione da parte dell'Amministrazione Comunale, costituiscono una barriera all'accesso all'attività commerciale.

Lo scrivente Ufficio infatti - alla luce della normativa italiana ed europea in materia di liberalizzazioni ed eliminazione di tutti i vincoli e restrizioni all'accesso e all'esercizio delle attività economiche e in particolare dell'articolo 1 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. il quale prevede l'abrogazione delle norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche che non siano adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, nonché delle disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale con prevalente finalità o contenuto economico che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati o non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di nuove attività economiche o l'ingresso di nuovi operatori economici, ponendo un trattamento differenziato rispetto a quelli già esistenti sul mercato, ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici; nonché del secondo comma del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201. convertito, con modificazioni dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214. il quale precisa che secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali - ritiene che l'individuazione della superficie minima da riservare all'attività economica non possa costituire oggetto di previsioni regolamentari, salvo i casi previsti dalla normativa richiamata.

IL DIRETTORE GENERALE  
*Gianfrancesco Vecchio*